



Comune di Nola capofila



Ufficio di Piano

## **REGOLAMENTO**

**SUI CRITERI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA  
EROGAZIONE DEI SERVIZI, DELL'ACCESSO PRIORITARIO,  
DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO  
DEI SERVIZI**



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Principi ispiratori.....	3
Articolo 3 - Ambito d'applicazione .....	3
Articolo 4 - Criterio di accesso e priorità .....	4
Articolo 5 - Aree d'intervento dei servizi.....	4
Articolo 6 - Determinazione dello stato di bisogno.....	4
Articolo 7 - Presidi di accesso ai servizi .....	5
Articolo 8 - Documentazione da presentare per accedere ai servizi e prestazioni.....	5
Articolo 9 - Decisione e revisione .....	6
Articolo 10 - Sospensione e revoca delle prestazioni.....	6
Articolo 11 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica .....	6
Articolo 12 - Principi di compartecipazione .....	6
Articolo 13 - Determinazione dei valori minimi e massimi .....	7
Articolo 14- Determinazione del costo dei servizi.....	8
Articolo 15 - Modalità di pagamento .....	9
Articolo 16 - Modalità di realizzazione degli interventi e dei servizi.....	9
Articolo 17 - Controlli e verifiche.....	9
Articolo 18 - Informazioni alla persona .....	10
Articolo 19 - Disposizioni finali .....	10
Articolo 20 - Entrata in vigore .....	10



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento determina la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale N23 - tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007, nonché di quelle contenute nel Regolamento Regionale Attuativo n. 04/2014 e nel Piano Sociale della Regione Campania 2019/2021.

### **Articolo 2 - Principi ispiratori**

Il Regolamento si ispira ai principi costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione. Si ispira ai principi della Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 e successive modifiche, per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società. In esso viene ribadito il concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo.

Inoltre, il Regolamento opera nel rispetto dei principi di uniformità, omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza e secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e L.241/90 sulla trasparenza e efficacia degli atti amministrativi.

### **Articolo 3 - Ambito d'applicazione**

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è diretto a tutti i cittadini, di qualsiasi età, e ai nuclei familiari che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale N23.

In particolare, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- a. tutti i cittadini, di qualsiasi età, residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale N23, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. i soggetti domiciliati, anche temporaneamente, o di passaggio sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale che necessitano di interventi d'urgenza e/o di primo soccorso, nelle more delle opportune verifiche per l'eventuale affidamento al Comune di residenza;
  - a. richiedenti asilo e rifugiati politici;
  - b. persone Rom.

La modalità di accesso alle prestazioni, ai sensi della D.G.R.C. 790/2012 e s.m.i, è prevista attraverso l'utilizzo di apposita modulistica sottoscritta dall'utente, da un componente del nucleo familiare, dal tutore/amministratore di sostegno. In caso di impossibilità, la sottoscrizione della richiesta di accesso è a cura di un operatore della rete del sistema di presa in carico con funzione di PUA, che può presentare la richiesta di accesso per la valutazione integrata.



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

#### **Articolo 4 - Criterio di accesso e priorità**

Il criterio cardine di accesso al sistema di interventi e prestazioni sociali è la valutazione dell'intensità e complessità del bisogno dell'utenza, con particolare attenzione alle persone in condizione di marginalità, fragilità, di non autosufficienza e al carico di cura socio-assistenziale della famiglia, in un'ottica di prevenzione e di mantenimento della rete affettiva e sociale, favorendo la permanenza al proprio domicilio, compatibilmente con le condizioni socio-ambientali, sanitarie e di autonomia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con reddito limitato;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;
- soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà.

#### **Articolo 5 - Aree d'intervento dei servizi**

Le aree d'intervento del sistema di offerta dei servizi sono quelle previste dal Titolo IV, Art. 27, della Legge Regionale n.11/2007.

I livelli essenziali delle prestazioni, le priorità e gli obiettivi sono triennialmente aggiornati dalla Regione Campania nel Piano Sociale Regionale, che detta le linee d'indirizzo per la programmazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale.

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari. Questi vengono indicati nei Piani Assistenziali Individualizzati attraverso cui predisporre il percorso socio-assistenziale da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi e risorse disponibili, nei limiti degli stanziamenti previsti.

#### **Articolo 6 - Determinazione dello stato di bisogno**

La determinazione dello stato di bisogno dell'utenza, per l'attivazione della presa in carico e l'individuazione dell'intervento, è dato dalla valutazione, a carico dei vari soggetti individuati nell'ambito della rete territoriale del sistema, ciascuno per la specifica competenza, del caso secondo i seguenti elementi:

- a) il carico complessivo di cura familiare;
- b) le condizioni socio-economiche e socio-ambientali del nucleo familiare, quali: l'adeguatezza e la salubrità dell'alloggio; la marginalità sociale ed il rischio di isolamento del nucleo familiare; la limitazione dell'autonomia personale; la perdita di un coniuge o di altro familiare convivente; la carcerazione o la detenzione domiciliare di un componente del nucleo; la composizione del nucleo familiare ed il numero di minori in carico; la condizione di disoccupazione o inoccupabilità di uno o più membri del nucleo; la presenza di problematiche di dipendenze, di malnutrizione, di salute e non autosufficienza; la presenza di situazioni di



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

maltrattamento, negligenza ed abbandono dei minori; contesto di violenza agita, subita o assistita;

- c) il bisogno sanitario dell'utente conseguente a malattia grave, alla cronicità della stessa e alla presenza di condizioni di comorbidità, che rinvia ad una valutazione integrata socio-sanitaria;
- d) la condizione economica dell'utente, derivante da risorse proprie o da redditi familiari, mobili ed immobili, compresa la situazione reddituale dei tenuti agli alimenti, come da norma, rapportata al bisogno di cura e di assistenza e alle spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

#### **Articolo 7 - Presidi di accesso ai servizi**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N23 attiva in ciascun Comune punti di accesso dei cittadini, nell'ambito del servizio di Segretariato Sociale, al fine di garantire presidi diffusi di prima accoglienza, finalizzati ad attivare percorsi di valutazione e di presa in carico in base alla rilevazione del bisogno.

#### **Articolo 8 - Documentazione da presentare per accedere ai servizi e prestazioni**

L'Ambito, mediante le proprie strutture di accesso, con particolare riferimento al Segretariato Sociale, al momento della domanda provvede a informare l'utente sulle modalità e condizioni di accesso ai servizi, sull'offerta presente a livello territoriale, sulla documentazione necessaria ad attivare la valutazione, sulla compartecipazione alla spesa in base all'ISEE e alla propria condizione economica.

L'acquisizione della documentazione, che dovrà confluire nella cartella sociale dell'utente, è a carico dell'operatore del servizio di segretariato sociale che è tenuto a trasferirla a chi di competenza per la valutazione e l'attivazione del PAI.

Tutta la documentazione da acquisire tende ad accertare:

- la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e del nucleo convivente (familiari e non), aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge non convivente e dei parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- le eventuali spese sostenute per fronteggiare la situazione di bisogno sociale;
- le prestazioni sociali agevolate eventualmente erogate da altri soggetti pubblici, e/o interventi di sostegno erogati da soggetti appartenenti al privato sociale;
- documentazione sanitaria, attestante l'eventuale situazione d'invalidità parziale o totale, e/o di bisogno sanitario;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni e l'effettivo stato di bisogno del richiedente.

La predetta documentazione, in ogni caso, va acquisita dal Servizio di Segretariato Sociale e fornita al Servizio Sociale Professionale e/o ad altri soggetti accreditati della rete del sistema di presa in carico per la valutazione del caso. La documentazione acquisita va conservata presso gli uffici preposti e resa disponibile all'occorrenza.



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

### **Articolo 9 - Decisione e revisione**

Per quanto riguarda gli interventi e le prestazioni erogate nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, l'assistente sociale del Servizio Sociale Professionale è il soggetto competente all'analisi, alla valutazione del bisogno e alla formalizzazione della richiesta di attivazione del Piano Assistenziale, per quanto di propria competenza.

L'Assistente Sociale, in ogni caso, opera in conformità del presente regolamento e degli altri regolamenti dell'Ambito Territoriale N23, nonché delle norme regionali e nazionali vigenti in materia, nel pieno rispetto delle regole deontologiche del proprio profilo professionale.

Nel caso di accoglimento della domanda, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano darà formale comunicazione al richiedente, con l'indicazione dell'inizio dell'intervento, l'ammontare e la durata dello stesso, nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio.

Nel caso di non accoglimento della domanda, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano darà apposita comunicazione formale di diniego.

Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano comunicherà l'accoglimento della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria e/o operativa.

Il richiedente, o suo familiare, può presentare formale istanza di revisione al provvedimento adottato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Coordinatore, fatte le opportune verifiche presso gli uffici competenti, darà comunicazione dell'esito all'interessato, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore può individuare un delegato nel responsabile dei servizi sociali del Comune di residenza dell'utente.

### **Articolo 10 - Sospensione e revoca delle prestazioni**

La prestazione può essere revocata, modificata, integrata o sospesa per i seguenti motivi:

- a. mancato adempimento da parte dell'interessato degli impegni assunti nel progetto di assistenza individualizzato - PAI;
- b. modifica delle condizioni socio-economiche inizialmente comunicate e di cui l'utente, in ogni caso, è tenuto a dare tempestiva comunicazione;
- c. decesso dell'utente;
- d. inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

### **Articolo 11 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica**

La valutazione della situazione economica del richiedente (ISEE) è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.

### **Articolo 12 - Principi di compartecipazione**

La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi (residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali) è determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:



Comune di Nola capofila



Ufficio di Piano

- gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che, secondo la norma vigente, possono avvalersi dell'autocertificazione
- realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- condivisione della responsabilità per gli oneri del PAI estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui al DPCM 159/13 e s.m.i.

### **Articolo 13 - Determinazione dei valori minimi e massimi**

Le soglie ISEE minime e massime applicate dal presente regolamento sono determinate dall'ammontare del trattamento della pensione INPS, rinnovata annualmente, e calcolata nel seguente modo:

- soglia minima pari al 160% dell'ammontare del trattamento minimo INPS
- soglia massima pari a 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Il Coordinamento Istituzionale autorizza il Coordinatore dell'Ufficio di Piano a modificare con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative regionali.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate, ai sensi del DPCM. 159/2013 e s.m.i.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente, la prestazione è erogata in via temporanea, fatti salvi eventuali recuperi se dovuti dopo accertamento delle condizioni economiche (ISEE), che in ogni caso deve avvenire in tempi congrui con quelli della fatturazione delle prestazioni da parte degli enti erogatori.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio-assistenziali si osservano i seguenti criteri:

- È esentato dalla compartecipazione il cittadino che abbia una situazione economica, valutata sotto la soglia di ISEE minimo pari al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, da aggiornarsi ogni anno;
- È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione, il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato negli articoli precedenti, al di sopra la soglia ISEE, fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, soglia rivalutabile annualmente e dovrà corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto, come stabilito dal Coordinamento Istituzionale;
- Il soggetto richiedente la prestazione che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima, di cui ai punti precedenti a) e b), è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata a livello di Ambito Territoriale e calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{ISEE dell'utente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}} \times \text{Costo del servizio}$$



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

dove:

**ISEE dell'utente** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

**ISEE massimo** rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;

**ISEE minimo** rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE.

Il Coordinamento Istituzionale autorizza il coordinatore dell'Ufficio di Piano a modificare con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative regionali, previa apposita deliberazione.

#### **Articolo 14- Determinazione del costo dei servizi**

Il Coordinamento Istituzionale, su proposta del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, determina periodicamente il costo unitario dei servizi da applicarsi sull'intero Ambito Territoriale.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione dell'agevolazione o che non presenta la certificazione ISEE nei tempi e modalità richieste è tenuto al pagamento dell'intera quota relativa al costo del servizio.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali per disabili, anziani o adulti non autosufficienti, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura ospitante, con il versamento dell'ammontare dei propri redditi (anche i redditi esenti ai fini fiscali e derivanti dall'indennità di accompagnamento), fatta salva una quota pari ad un massimo del 35% del reddito complessivo per bisogni personali e per le spese accessorie

I parenti obbligati al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della retta in relazione alla valutazione delle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal DPCM. 159/13 e s.m.i.

La quota di retta non coperta dalla persona inserita nella struttura e dai soggetti tenuti al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti, può essere erogata dal Comune preventivamente informato e nel rispetto delle risorse disponibili.

L'intervento comunale, qualora la persona inserita nella struttura abbia risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

In tali casi, l'ammissione alla struttura sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare il Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione degli emolumenti. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, il Comune si attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.





**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

### **Articolo 15 - Modalità di pagamento**

Gli importi relativi alla compartecipazione, dovuti dagli utenti, verranno calcolati trimestralmente a seguito del Piano assistenziale individuale (PAI). Il pagamento avverrà mensilmente a favore del Comune di Nola Capofila Ambito N23 o, in caso di servizi erogati da soggetti terzi (es. servizi residenziali/diurni socioassistenziali, etc.....), direttamente in favore di quest'ultimi.

In caso di inottemperanza del pagamento delle quote, l'utente sarà invitato ad adempiere agli obblighi di liquidazione dell'importo dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di sollecito. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà la sospensione del servizio e sarà dato mandato all'Ufficio Legale per l'adozione dei provvedimenti relativi al recupero delle quote dovute e non versate.

I soggetti fornitori di prestazioni fattureranno all'Ambito N23 la quota sociale nella percentuale prevista, al netto dell'eventuale quota a carico dell'utente.

### **Articolo 16 - Modalità di realizzazione degli interventi e dei servizi**

Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:

- il servizio di accoglienza, orientamento ed informazione alla cittadinanza;
- supporto psico-sociale alle fasce deboli e vulnerabili della popolazione;
- prestazioni socio-assistenziali domiciliari, che contemplano anche il segretariato sociale ed il disbrigo di piccole pratiche
- l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- la corresponsione di contributi economici, diretti o indiretti, a carattere continuativo o straordinario;
- l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni;
- l'organizzazione di servizi di supporto alla socializzazione e all'aggregazione;
- servizi di assistenza scolastica specialistica e di supporto educativo, alla genitorialità, alla mediazione familiare e culturale/linguistica;
- servizi per favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e degli adulti disoccupati;
- attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile amministrativa e penale.

### **Articolo 17 - Controlli e verifiche**

Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento il Servizio Sociale Professionale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art.496 del Codice Penale.



**Comune di Nola capofila**



**Ufficio di Piano**

### **Articolo 18 - Informazioni alla persona**

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali vengono informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti.

Inoltre sono informati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, della natura obbligatoria del loro conferimento e del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il quanto richiesto.

Gli utenti sono, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento i benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

### **Articolo 19 - Disposizioni finali**

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito. I riferimenti ai parametri reddituali ISEE e alle franchigie contenuti nel presente regolamento potranno essere aggiornati dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N23.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

### **Articolo 20 - Entrata in vigore**

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ambito N23 – <http://ambitosocialen23.it> della Delibera di approvazione del Regolamento da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N23.